

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.190 del 03 ottobre 2018

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUADRIENNALE DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI DATI DELLA SPESA FARMACEUTICA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPANIA. Presa d’atto subentro di Datamanagement italia srl a S2I italia srl*

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola F/9;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

- che con la Delibera Anac n. 31 del 17 gennaio 2018 , è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibera n.58/2015), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con Determinazione del Direttore Generale So.Re.Sa. n. 55 del 27 marzo 2018 era stata indetta una procedura aperta per l'affidamento quadriennale del "servizio di rilevazione e gestione dei dati della spesa farmaceutica da destinare alle AA.SS.LL. della Regione Campania", con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 lett.a) del Dlgs n. 50/2016 ed un importo quadriennale complessivo presunto pari a € 6.486.058,79 oltre iva;

- che con la medesima determinazione, erano stati approvati gli Atti di Gara (Bando di gara, Disciplinare di Gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati) ed era stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del Dlgs n. 50/2016, il dott. Pasquale Nazzaro, in servizio presso la Direzione Operativa Centrale di Committenza di So.Re.Sa. spa;

- che entro il termine di presentazione delle offerte prescritto erano pervenute n. 3 offerte dei seguenti OO.EE.: RTI Campione informatica srl- Beyond information Technology s.r.l.; S2I Italia srl; RTI Interdata-Cedoca-Cni

- che a seguito di verifica ed esame della documentazione amministrativa da parte del seggio di gara, con determinazione del Direttore Generale n. 101 del 23 maggio 2018 gli Operatori Economici, RTI Campione informatica srl- Beyond information Technology s.r.l, S2I Italia srl e RTI Interdata-Cedoca-Cni, erano stati ammessi al prosieguo di gara;

RILEVATO

- che in data 09/08/2018 (prot. So.Re.Sa. n.19913) è pervenuta comunicazione da parte di S2I Italia Srl. avente ad oggetto il conferimento del ramo d'azienda, denominato "document management & ICT development", da parte della medesima in favore della Datamanagement italia srl informando del subentro di quest'ultima nella procedura di gara in oggetto;

VISTA la delibera ANAC n. 244 del 8 marzo 2017;

CONSIDERATO che la sopracitata delibera ANAC n.244 ritiene ammissibile anche nella vigenza del D.lgs. 50/2016 modificazioni soggettive dei concorrenti purché non elusive delle norme del codice sul possesso dei requisiti di partecipazione.

VISTI i verbali del Seggio di gara n.14 del 28.09.2018 e n.15 del 03.10.2018;

PRESO ATTO IN PARTICOLARE - del verbale n. 15 del 03.10.2018, con cui il Seggio di gara ha ritenuto, a seguito di esame della documentazione prodotta dall'O.E. Datamanagement italia srl, che lo stesso risulta in possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti dal Disciplinare di gara.

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con verbale del 18 Gennaio 2018,

3

DETERMINA

1) di prendere atto del Verbale n. 15 del 03.10.2018 con il quale il Seggio di gara ha ritenuto l'O.E. Datamanagement italia srl, ammesso al subentro all'O.E. S2I Italia nella procedura di che trattasi avendo dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione.

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di So.re.Sa. S.p.A (www.soresa.it);

3) di dare comunicazione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, agli operatori economici interessati.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale

Dott. *Gianluca Postiglione*



Publicato il 03/10/2018